



## ENTE PER IL TEATRO E LO SPETTACOLO AMATORIALE ITALIANO Riconosciuto con Decreto Ministro dell'interno n. 559/C.773.12000.A.85

ENTE NAZIONALE A FINALITA' ASSISTENZIALI

#### **STATUTO**

#### **APS** ENTE TEATRO AMATORIALE ITALIANO

redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa APS ad uso delle associazionidi promozione sociale aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo ettore n. 111 del 20 giugno 2023

#### ART.1

## ::1/COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'ENTE denominata T.A.1. ENTE TEATRO AMATORIALE ITALIANO "T.A.I. ENTE TEATRO AMATORIALE ITALIANO APS"

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "ENTE"), con sede legale in

POMEZIA (RM), Via Laurentina n. 124.

II T.A.I. è riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno n. 559/c.773.12000.ASS in "Ente Nazionale a finalità assistenziali"ed è ammesso ad avvalersi delle disposizioni di legge in esso contenute

E' membro fondatore del "Centro Italiano" dell' AITA-IATA (Associazione Internazionale Teatro Amatori) e componente del CITFA (Consiglio Internazionale delle Federazioni Teatrali Amatoriali di Cultura Latina).

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

- 1-2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'ENTE soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
- 1-3 **L'ENTE** richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione alla rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali del R.U.N.T.S., pur nell'autonomia propria dell'ENTE, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazionee l'organizzazione dei detti fini e progetti.
- 1-4 La durata dell'ENTE è a tempo indeterminato.

### ART.2 **SCOPO ED OGGETTO SOCIALE**

1-1 L'ENTE è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, deiloro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizionisocioeconomiche.

> Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070-cell. 330.274262

E-mail: presidenza@entetai,it





Riconosciuto con Decreto Ministro dell'interno n. 559/C.773.12000.A.85 ENTE NAZIONALE A FINALITA' ASSISTENZIALI

1-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio **dell'ENTE**, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate còmunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata **all'ENTE** la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

1-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, **i'ENTE** è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse enerale di cuiall'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
   n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitataabitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. I)
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r)
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successivemodificazioni (lett. s)
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z)

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070-cell. 330.274262 E-mail: presidenza@entetai,it





- promuovere il consolidamento, la diffusione e lo sviluppo dello spettacolo e del teatro amatoriale in tutte le sue forme e articolazioni culturali attraverso i settori del teatro di prosa, del cinema, della danza, della musica, della polifonia e di quelle attività operanti nell'ambito culturale, ricreativo, di volontariato ed utilità sociale.
- promuovere la costituzione di circoli ricreativi e di associazioni culturali aventi ad oggetto la promozione, il consolidamento, la diffusione e lo sviluppo dello spettacolo e del teatro amatoriale in tutte le sue forme.
- Promuovere la nascita di gruppi musicali amatori, favorendo lo sviluppo e la diffusione dei loro prodotti artistici attraverso la creazione di circuiti;
- Organizzare manifestazioni celebrative di autori italiani e stranieri di chiara fama, nonché favorire la valorizzazione degli autori italiani, specialmente contemporanei;
- Mantenere rapporti con le organizzazioni internazionali del teatro amatoriale;
- Promuovere scambi di spettacoli con gruppi esteri e patrocinare manifestazioni a carattere internazionale;
- Curare la costituzione e l'incremento di biblioteche teatrali;
- Stipulare convenzioni, tendenti ad ottenere facilitazioni sui diritti d'autore, sulle forniture per i propri affiliati;
- Curare la pubblicazione di speciali rubriche sul teatro degli amatori nei periodici teatrali.
- 1-4 **L'ENTE** 'può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti,anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
- 1-5 **L'ENTÉ** può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo? del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 1-6 **L'ENTE** è tenuta a svolgere la propria attività awalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interessegenerale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
- 1-7 Sono volontari gli associati che aderiscono **all'ENTE** prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
- 1-8 **L'ENTE** tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.







Riconosciuto con Decreto Ministro dell'interno n. 559/C.773.12000.A.85 ENTE NAZIONALE A FINALITA' ASSISTENZIALI

# ART. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

- 3-1 Il patrimonio dell' **ENTE** è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzinetti di gestione.
- '-, 3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l' **ENTE** -; potrà awalersi delle seguenti entrate:
  - 2 a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
  - ': b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
    - e) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni esoci;
    - d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
    - 3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell' **ENTE**, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall' **ENTE**, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
    - 3-41 versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successionea titolo universale.
    - 3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

## ART.4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 4-1 Possono far parte **dell'ENTE** tutti coloro che ne condividano le finalità e i pnnc1p1 ispiratori e ne accettino lo statuto. L' **ENTE** deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l' **ENTE** deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 4-2 L'adesione **all'ENTE** è a tempo indetenninato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L' **ENTE** tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
- 4-3 Chi intende aderire ali' **ENTE** deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell' **ENTE** e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070 - ceti. 330.274262

E-mail: presidenza@entetai.it





- 4-4 I Presidenti dei vari circoli potranno essere autorizzati dalla Presidenza Nazionale all'accettazione immediata dell'iscrizione del nuovo socio e permettere l'accesso al circolo. La Presidenza Nazionale o il Direttivo Nazionale o membro incaricato dovranno, mensilmente, emettere certificazione di accettazione dell'iscrizione dei nuovi soci o di diniego motivando tale rifiuto.
- 2) 11--511 Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro Q' sessanta giornile domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della fi! qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nellibro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza sipronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
  - 4-6La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
  - 4-?Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i sequenti diritti:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto in Assemblea;
  - e) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve awenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
  - 4-8 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versarele quote associative.
  - 4-9 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all' **ENTE**, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
  - 4-10 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.
  - 4-11 Sono soci effettivi T.A.I. i gruppi, le compagnie amatoriali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali che condividono gli scopi della diffusione e la promozione del teatro e dello spettacolo amatoriale così come previsto nel presente statuto.
  - 4-12 Le domande di affiliazione debbono essere inoltrate direttamente alla Presidenza del T.A.I., o tramite il Segretario Regionale, indicando il nome del proprio gruppo, della compagnia amatoriale, del circolo ricreativo e/o associazione culturale e la relativa sede, le generalità del legale rappresentante, che dovrà aver compiuto la maggiore età.

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070 - celi. 330.274262
E-mail: presidenza@entetai,it







; g

**ENTE** 

# PER IL TEATRO E LO SPETTACOLO AMATORIALE ITALIANO Riconosciuto con Decreto Ministro dell'interno n. 559/C.773.12000.A.85 ENTE NAZIONALE A FINALITA' ASSISTENZIALI

4-13 Le affiliazioni sono aperte dal 1° gennaio al 31 dicembre; le riaffili azioni vanno rinnovate entro il 1° gennaio, pena il pagamento della quota annuale raddoppiata.
4-14 I Festival e le rassegne internazionali, organizzate dal T.A.I. sono riservati alla partecipazione dei gruppi e delle compagnie con almeno due anni consecutivi di ffiliazione.

# ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI

SOCIO

\_,..., 5-10ltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall' **ENTE**. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-31 soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non prowedano al versamento dellequote associative annuali entro il <u>31/0ld</u>i ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. 5-5In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione. 5-7Cessa di essere classificato amatoriale ed automaticamente perde i requisiti per

appartenere al

T.A.I. il gruppo e la compagnia che:

- Svolge attività teatrale con fini di lucro;
- Sia costituito da operatori teatrali professionisti ed iscritti all'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza a di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo;
- da un controllo effettuato dal Consiglio Nazionale o da una Commissione da esso delegata, risulti perseguire di fatto scopi espressamente vietati dallo Statuto o sia organizzato secondo criteri e strutture in palese contrasto con le norme statutarie.

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezìa (RM)Tel, 06.9115070 -celi. 330.274262 E-mail: presidenza@entetai,it







5-81gruppi, le compagnie teatrali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali affiliati cessano di far parte del T.A.I:

- Per mancato pagamento della quota annuale di affiliazione e del tesseramento dei suoi componenti;
- Nei casi di incompatibilità col presente Statuto:
- In caso di recessione o scioglimento;
- Per radiazione.



#### ART.6

#### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

6-1 **L'ENTE** dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

**6-2 L'ENTE** è tenuta ad assicurare i soci di cui si awale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilitàcivile verso i terzi.

6-31 circoli ricreativi e le associazioni culturali affiliati all'ENTE devono dotarsi ove previsto di una propria polizza assicurativa, ed in mancanza di ciò i'ENTE si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità.

### ART. 7 ORGANI DELL'ENTE

7-1 L'ordinamento interno **dell'ENTE** si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei dirittidi tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'ENTE:

- congresso Nazionale;
- presidente Nazionale;
- Consiglio Nazionale;
- Consiglio Direttivo:
- collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri;

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070 - ceti. 330.274262
E-mail: presidenza@entetai,it







Gli organi periferici sono:

- Il Segretario Regionale;
- Il Direttivo Regionale;
- Il Segretario Provinciale;
- Il Direttivo Provinciale.
- -, -3 sono organi dei gruppi, le compagnie teatrali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali 1liati all'Ente T.A.I.:
  - ai 'Assemblea;
  - il Presidente;
- · 3'c) il Consiglio Direttivo;
  - d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
  - 7-4 Tutti gli organi **dell'ENTE** possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocatiin più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti gell'organo.

#### **7-5L'ENTE** deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci:
- b) registro dei volontari;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anché i verbaliredatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

#### ART.8

#### **CONGRESSO NAZIONALE**

8-1 Il congresso, massimo organo dell'Ente, è costituito dal legale rappresentante di ciascun gruppo, compagnia amatoriale, circolo ricreativo e associazione culturale, affiliato o da un suo delegato, appartenente allo stesso gruppo, compagnia amatoriale, circolo ricreativo e associazione culturale che abbia compiuto la maggiore età;

Sede legale: Via Laurentina, 124.00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070 - cell. 330.274262 E-mail: presidenza@entetai,it







- 8-2 Hanno diritto al voto i gruppi, le compagnie amatoriali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali che risultino regolarmente affiliati al momento della convocazione;
- 8-3 Partecipano di diritto al Congresso i Dirigenti dell'Ente, i Componenti degli Organi Statutari Centrali e Periferici;
- \ -4 I gruppi, le compagnie amatoriali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali aventi j. iritto al voto, possono farsi rappresentare da un delegato di altro gruppo e/o compagnia ,;--clella stessa regione mediante delega scritta rilasciata dal proprio rappresentante legale;
  - 8-5 Il Congresso deve essere convocato, in via ordinaria, dal Presidente Nazionale, ogni quattro anni, per il rinnovo delle cariche. In via straordinaria, è convocato dal Presidente Nazionale, o dallo stesso su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, o, per richiesta scritta, di un terzo degli affiliati aventi diritto al voto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
  - 8-6 Può essere convocato, nei casi previsti dallo Statuto, anche Il Commissario Straordinario'
  - 8-7 La convocazione awiene con preawiso di trenta giorni per il Congresso Ordinario, e quindici per il Congresso Straordinario, mediante l'invio dell'awiso di convocazione, a mezzo di lettera raccomandata, o a mezzo pec, che deve contenere: l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.
  - 8-8 Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei gruppi e/o compagnie, i circoli ricreativi e le associazioni culturali rappresentati ed aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei gruppi e/o compagnie i circoli ricreativi e le associazioni culturali rappresentati.

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezìa (RM)Tel, 06.9115070 -cell. 330.274262 E-mail: presidenza@entetai,it







#### ART. 9

#### **POTERI DEL CONGRESSO**

**)**}

## -1 II congresso elegge:

- Il Presidente del Congresso;
- II Vice Presidente Del Congresso;
- Il Segretario;
- Tre scrutatori, con funzioni anche di componenti della Commissione Verifica Poteri;
- 9-2 Non Può presiedere il Congresso un componente di organi statutari centrali o periferici;
- 9-3 Di ogni Congresso deve essere redatto verbale a cura del segretario;
- 9-4 Il Congresso discute ed approva gli argomenti all'ordine del giorno, mediante alzata di mano. La ma)lcata approvazione costituisce voto di sfiducia;
- 9-5 In caso di elezione delle cariche dell'Ente, la votazione è a scrutinio segreto. A prità di voti si procede al ballottaggio.

#### **ART.10**

#### IL PRESIDENTE NAZIONALE

- 10-1 Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell'Ente, vigila e controlla tutti gli organi, gli uffici ed è responsabile, nei confronti del Congresso, del funzionamento dell'Ente stesso ed a non consentire senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale alcuna spesa eccedente *i* limiti di bilancio previsto;
- 10-2 E' tenuto ad amministrare l'Ente, con delega dei poteri inerenti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 10-3 Il Presidente Nazionale viene eletto in seno al Congresso Nazionale fra i legali rappresentanti o i loro delegati, dei gruppi, le compagnie amatoriali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali, a maggioranza assoluta;

Sede legale: Via Laurentina. 124. 00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070 -cell. 330.274262 E-mail: presidenza@entetai.it







#### **ART.12**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 12-1 Il Consiglio Direttivo è composto dal:
- Presidente Nazionale;
- Vice Presidente Nazionale:
- Segretario Generale;
- Due Consiglieri in rappresentanza dei circoli ricreativi e le associazioni culturali. Ad essi sono conferiti i poteri del Consiglio Nazionale.
- 12-2 Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere sottoposte per la ratifica del Consiglio Nazionale alla prima assemblea utile.,\_
- 12-3 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività ENTE.
- 12-4 II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2382 cod. civ. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 12-5 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presiedutodal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, ilTesoriere ed un Segretario.
- 12-6 La rappresentanza legale **dell'ENTE** spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 12-7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
- 12-8 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070 - celi. 330.274262
E-mail: presidenza@entetai,it





- 12-911 Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivodell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- e) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la **gestionedell'ENTE**;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da i aprendereper il migliore conseguimento delle finalità istituzionali **dell'ENTE**;
- e e decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei laboratori e deiprofessionisti di cui si awale **i'ENTE**;
  - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni edaltri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolarifunzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- I) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
- 12-10 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 12-11 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- 12-1211 Consiglio Direttivo decade:
- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- e) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 12-13In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà prowedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 12-14 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- a) per dimissioni;
- b)per morte o soprawenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.







Riconosciuto con Decreto Ministro dell'interno n. 559/C.773.12000.A.85 ENTE NAZIONALE A FINALITA' ASSISTENZIALI

12-15 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

# ART.13 VICE PRESIDENTE NAZIONALE

sc3-1 In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente Nazionale lo costituisce, esercitandone tutte le funzioni;

T\_3-2 Può essere incaricato dal Presidente di coordinare determinati settori di attività del T.A.I.

#### ART.14 SEGRETARIO GENERALE

- 14-1 La carica di Segretario Generale è attribuita dal Consiglio Nazionale alla sua prima riunione su proposta del Presidente Nazionale.
- 14-2 Assolve alle mansioni di Segretario del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo, di cui coordina i programmi di attività e l'esecuzione delle deliberazioni adottate.
- 14-3 Svolge, inoltre, i seguenti compiti: cura la tenuta della contabilità dell'Ente, predispone e sottopone all'approvazione del Presidente, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo i bilanci preveritivo e consuntivo, seguendo le relative direttive di ordine finan-ziario.

### ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 15-1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti eletti dal Congresso Nazionale. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato;
- 15-2 Ha il controllo della gestione finanziaria dell'Ente, redige la relazione al bilancio preventivo e consuntivo con l'obbligo di riferire al Consiglio Nazionale e al Congresso Nazionale:
- 15-3 Il Presidente può essere eletto anche al di fuori dei rappresentanti legali dei gruppi, compagnie amatoriali, circoli culturali affiliati, purché sia persona competente e conosciuta dall'ente:
- 15-4 La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con le altre dell'ENTE.

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070 -cell. 330.274262
E-mail: presidenza@entetai,it







#### ART.16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

16-1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno è il Presidente e da due membri supplenti, tutti eletti dal Congresso anche tra i non appartenenti al T.A.I.; 16-2 Su mandato del Presidente e del Consiglio Nazionale esprime pareri ed adotta i relativi provvedimenti su tutte le controversie tra affiliati e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, secondo equità e senza formalità di procedure.

# ART.17 COMMISSIONE ARTISTICA

17-1 Per ogni festival e rassegna a carattere nazionale, il Consiglio Direttivo si riserva nominare, di volta in volta, una Commissione Artistica per la valutazione dei gruppi compagnie, che avranno proposto domanda d'ammissione;

17-2 Il giudizio di tale Commissione è insindacabile e sulla scorta dello stesso verrà predisposto il programma.

### **ART.18**

#### **ORGANI PERIFERICI**

- 18-1 Gli organi periferici del TAi, provvedono all'esecuzione delle direttive e applicano provvedimenti emanati dagli organi centrali. Inoltre promuovono e coordinano nel proprio ambito l'attività dell'Ente;
- 18-2 Per il loro funzionamento si applicano le norme generali valide per gli organi centrali; 18-3 Jl Consiglio Nazionale può in ogni caso adottare norme regolamentari per meglio definire la loro funzione. :
- 18-4 Gli organi periferici sono dotati di piena autonomia amministrativa, giuridica, patrimoniale e organizzativa.

## ART.19 SEGRETARI REGIONALI E PROVINCIALI

- 19-1 Segretario Regionale è il consigliere nazionale, eletto dai legali rappresentanti, o delegati, dei gruppi e/o compagnie affiliati della regione.
- 19-2 Propone la nomina dei segretari provinciali, che lo affiancheranno nei compiti d'istituto.
- 19-3 Dette nomine dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070 - cell. 330.274262 E-mail: presidenza@entetai,it







Riconosciuto con Decreto Ministro dell'interno n. 559/C.773.12000.A.85 ENTE NAZIONALE A FINALITA' ASSISTENZIALI

#### **ART. 20**

#### **ELEGIBILITA' ALLE CARICHE**

} 0-1 Sono eleggibili coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza Italiana;

Maggiore età.

20-2 Sono ineleggibili:

Coloro che abbiano subito condanne per reati comuni, esclusi i reati colposi e contrawenzionali;

Coloro che prestino la loro opera nell'ambito dell'ENTE con retribuzione fissa.

### **ART. 21**

## COMMISSARIO STRAORDINARIO - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

- 21-1 In caso di gravi carenze funzionali, il Consiglio Nazionale può, con adozione di delibera, motivata a maggioranza, nominare un Commissario Straordinario per la durata di sei mesi non prorogabili, con il compito di prowedere al disbrigo degli affari e di convocare il Congresso Straordinario per l'elezione dei nuovi organi.
- 21-2 Della delibera di scioglimento e di quella di nomina del Commissario Straordinario, essere data comunicazione a tutti i gruppi, compagnie amatoriali, circoli ricreativi associazioni culturali affiliati.
- 21-3 In caso di dimissioni del Presidente, i suoi poteri vengono assunti dal Vice Presidente fino alla scadenza del mandato. Tutti gli altri organi rimangono.

# ART. 22 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 22-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 22-2Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezìa (RM)Tel,06.9115070 -cell. 330.274262 E-mail: presidenza@entetai,it







potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora **i'ENTE** abbia entrate non superioria 220.000 €;

in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nellarelazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte **dall'ENTE** ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

22-4 Se **i'ENTE** ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigereun bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicano sul proprio sito Internet.

- 22-5 Se **i'ENTE** ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- 22-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

## ART. 23 SCIOGLIMENTO

23-1L'ENTE ha durata illimitata.

23-211 suo scioglimento deve essere approvato dal Congresso Nazionale Straordinario secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli, allorché si verifichi l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.

23-3Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

22-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezìa (RM)Tel, 06.9115070 - cell. 330.274262

E-mail: presidenza@entetai,it







**ENTE** 

# PER IL TEATRO E LO SPETTACOLO AMATORIALE 1TALIANO Riconosciuto con Decreto Ministro dell'interno n. 559/C.773.12000.A.85 ENTE NAZIONALE A FINALITA' ASSISTENZIALI

# ART. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA



24-5 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

# Art. 25 NORME APPLICABILI

- 25-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme delCodice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
- 25-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
- 25-311 presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro \_precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

# Art. 26 VALENZA STATUTO

26-1 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testodi statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezia (RM)Tel, 06.9115070 -celi. 330.274262 E-mail: presidenza@entetai,it





Il segretario dell'assemblea

APPROVATO E RATIFICATO DA TUTTI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA RIUNIONE DEL 27/09/2023

Il presidente dell'assemblea

Mogrand Mar Con-

Jelle Jan allof

membri t5to

Il presente atto è esente dal pagamento delle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82, comma 3 e 5 D.1.g. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Sede legale: Via Laurentina, 124. 00071 - Pomezìa (RM)Tel, 06.9115070 -ceti. 330.274262 E-mail: presidenza@entetai,it